

**LOTTO 3) DI GARA
Assicurazione ALL RISKS ELETTRONICA**

Definizioni – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale – Norme operanti in Caso di Sinistro - Oggetto dell'Assicurazione – Danni Indennizzabili – Garanzie Prestate – Esclusioni – Norme che regolano l'Assicurazione Elettronica – Scoperti/Franchigie - Limiti

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si deve intendere per:

ASSICURAZIONE

il Contratto di assicurazione

POLIZZA

il Documento che prova l'assicurazione

a Terzi o in loro possesso;
- di proprietà di Terzi, in gestione o in locazione, comodato, detenzione, possesso, uso, custodia alla Contraente.

Le costruzioni sono variamente elevate fuori terra e possono avere anche piani seminterrati o interrati. Esse sono prevalentemente costruite in materiali incombustibili.

In esse non sono esclusi l'impiego e/o l'esistenza degli infiammabili, delle merci speciali e dei materiali radioattivi che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare, nei quantitativi che la Contraente od i Terzi occupanti la costruzione ritengono indispensabili.

E' tuttavia esclusa qualsiasi attività industriale (non intendendosi comunque per tale le lavorazioni ad uso interno all'Azienda e la produzione di emoderivati, che sono quindi comprese).

**IMPIANTI ED
APPARECCHIATURE
ELETTRONICHE**

Sistemi elettronici per l'elaborazione di dati (S.E.E.D.):

i calcolatori, gli elaboratori elettronici, i videoterminali, i personal computers, anche portatili, apparecchiature collegate, caverteria, fili, apparati di trasmissione dati, componenti di rete, accessori e simili, elettroniche, elettromeccaniche e/o non, purché fissi per destinazione modem e/o router e/o fax, stabilizzatori, apparecchi di continuità, stampanti, scanners, archivi elettromeccanici, apparecchi di memoria estesa, apparecchi di rete informatica in genere, server, registratori di cassa, unità fisse e/o amovibili, interne o esterne, per la memorizzazione e/o il backup dei dati e quant'altro di elettronico è inerente a dati;

Attrezzature elettro medicali (A.E.M.):

impianti ed apparecchiature scientifiche ed elettromedicali in genere anche ad impiego mobile; il tutto, comprensivo dei relativi conduttori anche esterni dei tubi speciali e delle valvole elettroniche, in quanto di proprietà della Contraente o perché la medesima ha un interesse o sia tenuta all'assicurazione.

Ambedue categorie di beni possono trovarsi sia sottotetto ai beni immobili di cui sopra sia adoperati in impiego mobile.

Gli Enti assicurati (S.E.E.D. ed A.E.M.) possono essere di proprietà della Contraente o – se detenuti a titolo di comodato dalla Fondazione Contraente - della AUSL 6 Palermo, anche se in uso a Terzi o in loro possesso; **gli altri Enti assicurati di proprietà di Terzi sono assicurati se esplicitamente dichiarati in polizza.**

SUPPORTI

il materiale, sia intercambiabile che fisso, ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

DATI E PROCESSI

le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.

MAGGIORI COSTI

il maggior esborso sostenuto dall'Assicurato, rispetto a quello normale necessario alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto, dovuto a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi da parte di Terzi.

**APPARECCHI AD IMPIEGO
MOBILE**

Intendendosi per tali gli "impianti ed apparecchiature elettroniche" come sopra definiti durante il loro impiego mobile, fuori dalle sedi aziendali del Contraente.

RICORSO DI TERZI

inteso come le conseguenze della Responsabilità Civile attribuibili

alla Contraente a termini degli Artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per i danni a beni immobili e mobili di proprietà di Terzi, causati da eventi indennizzabili dal presente contratto.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti a Terzi da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per il Ricorso di Terzi e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

Questa garanzia non prevede l'applicazione dell'Art. 1907 del C.C. (Assicurazione parziale), ed è operante per tutte le ubicazioni in cui si trovano i "Beni" di cui ai punti che precedono.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1 DURATA DEL CONTRATTO – DISDETTA – CESSAZIONE – PROROGA

La presente polizza ha decorrenza dalle ore 24 del 31.12.2006 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2007.

E' facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza e/o quella della ulteriore proroga, richiedere alla Società, il rinnovo temporaneo della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 90 giorni.

In quest'ultimo caso la regolazione del premio avverrà, con le modalità previste all'Articolo "Assicurazione con Dichiarazione di Valore" che segue, successivamente al termine del periodo di proroga.

La Società s'impegna a rinnovare temporaneamente l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (giorni) giorni dall'inizio della proroga.

E' comunque nella facoltà di ciascuna delle Parti di disdire la presente polizza al 31 Dicembre di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale.

Si prende atto della facoltà, per entrambe le Parti, di recedere, in qualsiasi momento e con preavviso di 14 (quattordici) giorni, dai rischi derivanti da Atti di Terrorismo come definiti, più avanti, alla Clausola Integrativa 37.

Resta sin d'ora concordato tra le Parti che l'eventuale disdetta intimata dalla Società al presente contratto varrà per la totalità delle polizze costituenti il Lotto con cui la Contraente ha aggiudicato la presente polizza, salvo che la Contraente stessa non richieda, per iscritto, il mantenimento di uno o più delle suddette polizze, nel qual caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali. Analoga disposizione vale nel caso la Società receda dalla Clausola Integrativa 37, nel qual caso tuttavia la Contraente potrà richiedere il mantenimento anche della presente polizza senza la garanzia per i rischi derivanti da Atti di Terrorismo.

2 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità d, coacu

**3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO –
MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'Assicurazione di cui all'art. 1898 C.C., sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata, ma non oltre l'ultima scadenza di premio.

Si precisa che non costituiscono aggravamento di rischio, e pertanto l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività, sempreché le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.

**4 DECORRENZA DELLA COPERTURA – PAGAMENTO DEI PREMI ANTICIPATI
(al perfezionamento e rate successive) – PERIODO DI MORA PER OGNI RATA**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il premio annuo complessivo anticipato, come calcolato al successivo Articolo 6, viene frazionato in due rate semestrali.

I premi dovranno essere pagati alla Società entro 90 giorni dalla data di decorrenza della polizza e per le rate successive da quelle delle successive scadenze semestrali.

Se la Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato alla Società Assicuratrice il premio dovuto, quella dell'Ordinativo di Pagamento che conferisce tale ordine al Cassiere/Tesoriere della Contraente a condizione che, gli estremi dell'Ordinativo medesimo, vengano comunicati per iscritto alla Società, per il tramite del Broker, a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail.

**5 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON AUMENTO DI PREMIO
PERIODO DI MORA**

Anche le eventuali variazioni comportanti un aumento di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento regolarmente emesso dalla Società.

Resta convenuto tra le Parti che è considerata come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato l'ammontare del premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico - Finanziaria della Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker, a mezzo raccomandata o telex o telefax.

6 CALCOLO DEL PREMIO

Il premio è determinato dall'applicazione del tasso promille indicato nell'offerta (..... ‰), comprese imposte governative vigenti, alla somma assicurata per il periodo di assicurazione di riferimento.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO per l'ASSICURAZIONE dei BENI PATRIMONIALI per la FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE – G.GIGLIO DI CEFALU'

Ai fini della validità della copertura la Contraente è tenuta a versare un premio anticipato, calcolato come sotto indicato, con l'intesa che, successivamente alla data di scadenza e nei termini previsti dall'articolo "Assicurazione con dichiarazione di valore", si procederà al calcolo ed al pagamento del premio di regolazione.

Sulla base di quanto precede per il presente periodo di assicurazione il premio anticipato viene calcolato come di seguito riportato:

Somma Globale Assicurata Euro 12.800.000,00 al tasso promille, comprese imposte governative vigenti, indicato nell'offerta del ‰

Premio annuo di Euro suddiviso in due rate semestrali di Euro

7 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

8 DIMINUZIONI, ALIENAZIONI, CESSAZIONI

Nei casi di diminuzione dei valori per qualsiasi motivo (esclusa l'assicurazione presso altri Assicuratori), di diminuzione di rischio, di alienazione di beni o di cessazione di rischio o dell'attività, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rinuncia al relativo diritto di recesso e rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 giorni dalla comunicazione.

9 DANNI PRECEDENTI

L'Assicurato e la Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione e/o l'attività in genere dell'Assicurato e/o della Contraente stessi.

10 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società preventiva comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

11 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del C.C. e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

12 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto.

13 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

14	TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
----	--

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

15	ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
----	---------------------------------

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

16	GESTIONE DELLA POLIZZA
----	------------------------

Resta inteso fra le Parti che la gestione e l'esecuzione della presente polizza è affidata al Broker incaricato dalla Contraente.

Si dà inoltre atto che ai fini dell'articolo 1901 Codice Civile il pagamento dei premi effettuato al Broker si intenderà come ricevuto dalle Compagnie. Del pari, le comunicazioni ricevute dal Broker, si intendono come ricevute dalle Compagnie anche ai fini dell'articolo 1913 del Codice Civile.

17	INTERAZIONE DI CLAUSOLE
----	-------------------------

Si conviene fra le Parti che qualora Norme, Condizioni e/o Clausole di questa polizza prevedano l'esclusione e/o limitazione per alcuni rischi e/o eventi e/o circostanze e per tali rischi e/o eventi e/o circostanze così escluse e/o limitati sia altrimenti prevista copertura in questa stessa polizza o in altra ad essa collegata, il sinistro si intenderà coperto con applicazione delle eventuali franchigie e/o limiti di capitale indennizzabile previsti dalla specifica Norma, Condizione e/o Clausola più favorevole all'Assicurato.

18	ALTRE ASSICURAZIONI SPECIFICHE
----	--------------------------------

Si conviene tra le Parti che la presente polizza non opererà per i beni riguardo ai quali la Contraente abbia sottoscritto altra polizza specifica; resta fin da ora comunque convenuto che, in caso di inoperatività totale o parziale (non considerandosi tra tali casi l'esistenza di franchigie) per una qualunque causa della suddetta specifica polizza, opererà la presente garanzia anche in Differenza di Limiti (D.I.L.) ed in Differenza di Condizioni (D.I.C.).

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO per l'ASSICURAZIONE dei BENI PATRIMONIALI per la FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE – G.GIGLIO DI CEFALU'

19	FORO COMPETENTE
----	-----------------

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Contraente.

20	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
----	--------------------------------

Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

21	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
----	----------------------------

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO per l'ASSICURAZIONE dei BENI PATRIMONIALI per la FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE – G.GIGLIO DI CEFALU'

25 | MANDATO DEI PERITI - OPERAZIONI PERITALI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che potevano aver aggravato il rischio e non fossero state comunicate, fatto salvo il disposto di cui all'articolo "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo "Denuncia dei Sinistri – Obblighi della Contraente";
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero;

I risultati delle operazioni peritali, concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

26 | RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni; resta sin da ora concordato tra le Parti che l'eventuale disdetta intimata dalla Società alla presente polizza varrà per l'intero lotto di coperture previste nella Gara bandita dalla Contraente per l'aggiudicazione dei servizi assicurativi, salvo che la Contraente non richieda per iscritto il mantenimento di una o più delle suddette coperture, nel qual caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali.

La Società, in caso di recesso ed entro trenta giorni dalla data di efficacia del medesimo, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

27 | ASSICURAZIONE PARZIALE

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo "Assicurazione con dichiarazione di valore" se dalle stime fatte a termini di polizza risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

28 | ANTICIPI D'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società in base alle risultanze acquisite, a condizione però che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo stesso sia prevedibile in non meno di Euro 50.000,00 (cinquantamila).

L'obbligo della Società viene in essere dopo 30 giorni dalla data della denuncia, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Tale acconto non può comunque essere superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO per l'ASSICURAZIONE dei BENI PATRIMONIALI per la FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE – G.GIGLIO DI CEFALU'

Essendo i beni assicurati a valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra viene effettuata come se tale condizione non esistesse.

Per tali beni però, oltre all'anticipo di cui sopra, la Società procede al pagamento del supplemento d'indennizzo in base allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione, riparazione, rimpiazzo; più precisamente, vengono effettuati pagamenti entro 30 giorni da quando siano state esibite regolari fatture comprovanti i vari lavori già eseguiti ed i rimpiazzi già effettuati.

29	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
----	---------------------------

L'Assicurato è comunque legittimato ad ottenere dalla Società, entro 30 giorni dalla definizione del danno, il pagamento dell'indennizzo anche qualora sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro ed anche in mancanza della relativa chiusura di istruttoria. L'Assicurato si impegna a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato degli interessi legali e delle eventuali spese, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

30	ONORARI PERITI E/O SOCIETA' DI REVISIONE, INGEGNERI, ARCHITETTI E CONSULENTI
----	--

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e/o gli onorari di competenza di Periti, Ingegneri, Architetti, Consulenti o Società di revisione che il Contraente avrà scelto e nominato anche conformemente al disposto dalle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito o Società di revisione.

31	RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
----	--------------------------------

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di azione di surroga prevista dall'Art. 1916 del Codice Civile, a condizione che la Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi tale azione di rivalsa nei confronti dell'eventuale responsabile del danno.

32	OBBLIGHI DELLA SOCIETA' NELLA GESTIONE DEI SINISTRI – RENDICONTO
----	--

La Società s'impegna ed obbliga a fornire alla Contraente, alla scadenza del 31 gennaio di ogni anno ed in ogni caso alla data di cessazione del contratto, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei beni danneggiati e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Partite	Beni assicurati	Somme Assicurate
1.	A.E.M.	Euro 12.650.000,00
2.	S.E.ED	Euro 420.000,00
	Totale Capitale Globale assicurato	Euro 13.070.000,00

Criteri di Determinazione delle Somme Assicurate – Congruità

Il capitale globale sopra dichiarato è stato determinato in base ai seguenti criteri:
relativamente alla partita 1. (A.E.M.) – evidenze inventariali della Contraente aumentate del 20% (per rivalutazione costo storico d'acquisto – criterio non applicabile per i nuovi acquisti che saranno considerati al solo costo di acquisizione);
relativamente alla partita 2. (S.E.E.D.) – evidenze inventariali della Contraente.
La Società espressamente conviene sulla congruità dei capitali globali assicurati, calcolati come sopra riportato.

Assicurazione con dichiarazione di valore

- 1 - L'Azienda Contraente dichiara che il capitale globale assicurato con la presente polizza comprende il valore della totalità degli Impianti, Apparecchiature e Supporti oggetto della presente copertura.
- 2 - La Società - in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non applicherà, qualunque sia il valore dei beni assicurati che risulterà al momento del sinistro, la regola proporzionale di cui all'Articolo "Assicurazione Parziale".
- 3 - L'Azienda Contraente è tenuta a comunicare alla Società, al termine di ciascun periodo di assicurazione, l'aggiornamento del valore globale assicurato calcolato alla data di scadenza del periodo stesso. Tale comunicazione dovrà essere fatta non oltre 120 giorni dal termine di detto periodo di assicurazione.
- 4 - La Società si impegna a ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme
 - a) risultanti da variazioni del parametro, dichiarato all'inizio del periodo di assicurazione, dovute a eventuali correttivi adottati dal Mercato;
 - b) derivanti da aumento del totale annuo dei costi per manutenzione dovuto ad introduzione in garanzia - senza peraltro alcun obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Azienda Contraente - di nuovi Impianti, Apparecchiature e Supporti comunque acquisiti nel corso del periodo di assicurazione, compresi quelli trasferiti ope legis;purché tali maggiori somme non superino ulteriori € 2.000.000,00 del capitale globale risultante in polizza in base all'ultima dichiarazione.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO per l'ASSICURAZIONE dei BENI PATRIMONIALI per la FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE – G.GIGLIO DI CEFALU'

- Qualora invece le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino, separatamente o nel loro insieme, aumenti superiori ad ulteriori € 2.000.000,00 del capitale globale risultante in polizza, l'indennizzo in caso di sinistro sarà soggetto alla regola proporzionale in ragione della parte eccedente la suddetta percentuale.
- Ai fini di quanto sopra, la Società non terrà conto delle maggiori somme dovute all'acquisizione di beni che siano separatamente assicurati con apposito contratto e ciò, fino a quando essi saranno così assicurati.
- 5 - Successivamente alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base alla comunicazione inoltrata a cura dell'Assicurato come previsto al punto 3).
- 6 - Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del premio relativo al periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti o alle diminuzioni del valore globale di cui al punto 3-, per i quali l'Assicurato e la Società sono tenuti - rispettivamente - a corrispondere o a rifondere il 50% del premio annuo ad essi relativo. Con la precisazione, per quanto all'abbuono dovuto dalla Società, che non potranno essere rimborsate le imposte governative.
- Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricevimento, da parte del Contraente / Assicurato, del documento di regolazione premio.
- Si considera come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato l'ammontare del premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria dell'Azienda, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società o al Broker, a mezzo raccomandata o telex o telefax.
- 7 - La presente condizione è rescindibile da entrambe le Parti ad ogni scadenza annuale, mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza medesima.
- In caso di disdetta, resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.
- 8 - La presente condizione rimane inoperante se l'Azienda Contraente non avrà ottemperato l'obbligo di dichiarazione, nei termini convenuti al punto 3-, e la Società, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6-, in base al capitale globale figurante in polizza maggiorato del 30%.
- 9 - Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente condizione non

MASSIMA ESPOSIZIONE ANNUA

I LIMITI DI ESPOSIZIONE ANNUA COMPLESSIVA della Società debbono intendersi così fissati:

IMPIANTI, APPARECCHIATURE E SUPPORTI	Euro 13.070.000,00=
---	----------------------------

RICORSO TERZI

Massimale	Euro 1.100.000,00=	con il
------------------	---------------------------	--------

Limite per sinistro	Euro 1.100.000,00=
----------------------------	---------------------------

DANNI INDENNIZZABILI

Previa deduzione, sinistro per sinistro, dello scoperto e/o della franchigia eventualmente avanti previsti, la Società indennizza tutti i

A	DANNI MATERIALI	subiti in occasione di un qualunque evento accidentale non espressamente escluso e, più precisamente i
----------	------------------------	--

a1	DANNI DIRETTI	verificatisi per effetto diretto un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, intendendosi per tali anche le perdite e i danneggiamenti in seguito ad atti intenzionalmente compiuti da terzi .
-----------	----------------------	---

a2	DANNI CONSEQUENZIALI	verificatisi come conseguenza immediata di qualunque evento non espressamente escluso, compresi i guasti cagionati per ordine delle Autorità, dell'Assicurato o da "Chi per Lui" allo scopo di arrestare o ridurre od impedire gli effetti di un rischio garantito e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.
-----------	-----------------------------	---

La Società riconosce altresì:

b1	le SPESE DI DEMOLIZIONE E DI SGOMBERO	nonché di trasporto al più vicino scarico autorizzato o di smaltimento, dei residui del sinistro cagionato da taluno dei rischi garantiti
-----------	--	---

b2	le SPESE DI RIMOZIONE E DI RICOLLOCAMENTO	dei beni esistenti, ragionevolmente sostenute allo scopo di ripristinare, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, gli Impianti, le Apparecchiature, i Supporti o, in genere l'attività.
-----------	--	--

b3	i MAGGIORI COSTI	sostenuti in caso di sinistro, indennizzabile a
-----------	-------------------------	---

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO per l'ASSICURAZIONE dei BENI PATRIMONIALI

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o della Contraente;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il Costruttore, Venditore o Locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavoro di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione assicurata ad eccezione dei beni ad impiego mobile;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal Costruttore e/o Fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica, che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti alla Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- h) a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose Assicurate;
- i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- l) verificatisi in occasione di atti di guerra, di occupazione o di invasione militare, salvo che la Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che la Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Relativamente ai Maggiori Costi la Società non risponde per:

- n) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di Governo o di altra Autorità;
- o) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- p) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- q) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio.

CLAUSOLE INTEGRATIVE

33 DETERMINAZIONE DEL DANNO – VALORE A NUOVO PER IMPIANTI E APPARECCHIATURE

La determinazione del danno indennizzabile avviene calcolando, alla data del sinistro, il costo (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e delle spese di trasporto e di montaggio) di riparazione delle parti danneggiate o di rimpiazzo delle parti distrutte o perdute senza applicazione in alcuna misura di deprezzamento o di degrado.
Quanto sopra riguarda Impianti ed Apparecchiature sia in funzione che in temporanea inattività.

34 ASSICURAZIONE DEI MAGGIORI COSTI

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale.

35 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I SUPPORTI

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.
Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazioni di dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché da cestinatura per svista.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale.

36 BENI AD IMPIEGO MOBILE

Relativamente ai Beni ad Impiego Mobile si precisa che la garanzia è estesa ai danni ed alle perdite che gli stessi subiscano anche durante il loro impiego ed il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto aereo e a mano, nel Mondo intero.
Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura di filamenti di valvole e tubi.
Qualora le cose assicurate siano trasportate su autoveicoli, la garanzia furto è operante purché i cristalli dell'autovettura siano rialzati e le portiere chiuse a chiave e purché il veicolo dalle ore 22 alle ore 7 si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in un'area pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di capote rigida.
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale.

37	ATTI DI TERRORISMO
----	--------------------

La Società indennizza i danni materiali direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

38	EVENTI SOCIO POLITICI – ATTI VANDALICI E DOLOSI
----	---

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati o derivanti da scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi o di sabotaggio, dimostrazioni di folla, commessi da qualsiasi persona che agisca individualmente od in associazione (salvo quanto rientrante nella superiore clausola 37 ATTI DI TERRORISMO).

39	DANNI DA FURTO
----	----------------

La garanzia furto è operativa indipendentemente dalla violazione dei mezzi di chiusura e senza applicazione di scoperto e/o franchigia salvo per quello/a di seguito precisato.
Sono in ogni caso coperti i danni materiali e diretti o le perdite derivanti dal furto dei beni assicurati:
- agevolato con colpa grave della Contraente o dell'Assicurato o dei loro Amministratori;
- commesso o agevolato con dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali la Contraente o l'Assicurato devono rispondere;
- perpetrato da incaricati della sorveglianza;
- commesso con l'utilizzo di chiavi autentiche, purché l'autore del furto ne sia venuto in possesso in modo fraudolento;
- commesso con speciale abilità (agilità, sveltezza di mano, scaltrezza) su beni di proprietà in uso a qualsiasi titolo dell'Azienda, eludendo l'attenzione delle persone presenti.

39	VICINANZE PERICOLOSE ED ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
----	--

La Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio, sempre che le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli immobili assicurati.

SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI / FRANCHIGIE (Sc.) (Fr.) per sinistro		LIMITI DI INDENNIZZO
QUALSIASI EVENTO	Sc. nessuno	Fr. Euro 250,00 elevata a: - Euro 1.000,00 per ogni singola attrezzatura assicurata di valore superiore a Euro 10.000,00; - Euro 2.000,00 per ogni singola attrezzatura assicurata di valore superiore a Euro 20.000,00;	Euro 2.850.000,00 per anno assicurativo
SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	Sc. nessuno	Fr. nessuna	1% della somma complessiva assicurata, per evento
SPESE DI RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO	Sc. nessuno	Fr. nessuna	0,5% della somma complessiva assicurata, per evento
IMPIEGO MOBILE	- Per danni da furto tentato o consumato scoperto 25% con il minimo di - per ogni altro danno scoperto 15% con il minimo di	Euro 250,00 Euro 250,00	Euro 400.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
MAGGIORI COSTI	Sc. Nessuno	Fr. Nessuna	Euro 250.000,00 per evento
SUPPORTI	Sc. Nessuno	Fr. Nessuna	Euro 400.000,00 per evento Quant'è?
EVENTI SOCIO POLITICI – ATTI VANDALICI E DOLOSI	Sc. Nessuno % del danno con il minimo di	Euro 1.500,00	70% del Capitale Globale assicurato, per sinistro e per anno assicurativo
ATTI DI TERRORISMO	Sc. Nessuno del danno con il minimo di	Euro 1500,00	70% del Capitale Globale assicurato, per sinistro e per anno assicurativo
LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO	Sc. nessuno	Fr. nessuna	15% importo indennizzabile, per evento

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO per l'ASSICURAZIONE dei BENI PATRIMONIALI per la FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE – G.GIGLIO DI CEFALU'

TRASPORTI AEREI E AD ALTA VELOCITA'	Sc. nessuno	Fr. nessuna	10% importo indennizzabile, per evento
COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, PAVIMENTAZIONE E SIMILI	Sc. nessuno	Fr. nessuna	Euro 50.000,00 per anno assicurativo

LA CONTRAENTE

LA SOCIETA'
